Ufficio Giudice Unico Sportivo

Procedimento n. GSP17016 **Data: 29/09/2017**

A) Documenti si cui si basa la decisione:

Rapporto Arbitrale del 27/09/2017 relativo all'incontro (8888) di Campionato Nazionale Maschile Under 19 disputatosi a Cortina d'Ampezzo (BL) il 27/09/2017 tra SG Cortina U19 (002) e HC Valpellice Bulldogs U19 (637).

B) Precedenti:

C) Decisioni:

Perdita gara inflitta alla squadra dell' **A.s.d. Hockey Club Valpellice Bulldogs (637)** con il punteggio di 0 - 5 ai sensi della norma di chiusura delle N.O.F.A. Giovanili 2017 – 2018 e dell'art.30 Rego. di Giustizia.

Ammenda inflitta alla squadra dell' **A.s.d. Hockey Club Valpellice Bulldogs (637)** di € 1.500,00 ai sensi degli artt. 7C) N.O.F.A. Comuni 2017 – 2018, 22, n.1 lett.b), 24 e 30, n.1 Regol. di Giustizia.

D) Motivazione:

A.s.d. Hockey Club Valpellice Bulldogs (637)

- preso atto che l'incontro di campionato nazionale U.19 tra SG **Cortina – H.C. Valpellice Bulldogs** previsto per il 27.09.2017 non si è disputato a causa dell'assenza della squadra ospite, come risulta dal rapporto arbitrale inviato a questo stesso Giudice Sportivo;
- considerato che la soc. H.C. Valpellice Bulldogs non ha fornito ai competenti organi della F.I.S.G. alcuna giustificazione in merito alla mancata partecipazione alla gara;
- ritenuto, pertanto, che la mancata disputa del predetto incontro, per implicita rinuncia della squadra ospite, sia addebitabile esclusivamente a responsabilità della società H.C. Valpellice Bulldogs e che pertanto non sia invocabile, nel caso in esame, l' 8 delle Norme Comuni 2017 – 2018, che disciplinando l'ipotesi del recupero della gara non disputata o sospesa, deve intendersi applicabile ai soli casi in cui la mancata disputa dell'incontro sia dipesa da causa non imputabile alla società che non si sia presentata sul campo di gara per lo svolgimento dell'incontro di campionato;
- valutato, quindi, che debba essere decretata la sconfitta a tavolino per l'incontro in oggetto a carico della società H.C. Valpellice Bulldogs;
- ritenuta, inoltre, congiuntamente applicabile anche la sanzione pecuniaria dell'ammenda quantificata in € 1.500,00.- (millecinquecento/00) ai sensi dell'art. 7B) N.O.F.A Comuni 2017 – 2018;
- Ciò premesso, viste le Norme Organizzative Federali Annuali Comuni e Giovanili 2017 – 2018, nonché l'art. 30 del Reg. di Giustizia

sancisce

la sconfitta a tavolino con il punteggio di 0-5 a carico della società H.C. Valpellice Bulldogs;

- visti gli artt. 7C) N.O.F.A. Comuni 2017 – 2018 e 22, n.1 lett.b), 24 e 30, n.1 Regol. di Giustizia

infligge

alla società H.C. Valpellice Bulldogs la sanzione pecuniaria dell'ammenda di €. 1.500,00.- (millecinquecento/00)

dispone

la trasmissione degli atti al Procuratore Federale per la valutazione di eventuali ulteriori profili di responsabilità disciplinare a carico della società H.C. Valpellice Bulldogs.

A.s.d. Hockey Club Valpellice Bulldogs (637)

E) Spese di procedura addebitate:

€. 52.00 - (cinquantadue/00 euro) alla squadra A.s.d. Hockey Club Valpellice Bulldogs (637).

Il Giudice Unico Sportivo
Avv. Franco Biasi